

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ASOLO

(scuola infanzia, elementare e media per i comuni di ASOLO - CASTELCUCCO - MONFUMO) Via Forestuzzo, 65 - 31011 ASOLO (Treviso)

E-mail: <u>posta@icasolo.it</u> -- Sito Web: *www.icasolo.it* -- Fax n. 0423/952102

Codice Fiscale 83005890260 -- Codice Meccanografico TVIC83000G

REGOLAMENTO ENTRATA/USCITA DALLA SCUOLA

PREMESSA:

Visto che la sicurezza degli allievi e la prevenzione dei rischi sono aspetti irrinunciabili da par-

te della Scuola;

Fermo restando il principio giuridico secondo cui l'obbligo di sorveglianza sul minore cessa

esclusivamente con il suo affidamento ad altro soggetto legittimato ad assumerlo;

Considerato che secondo la giurisprudenza in materia e gli interventi dell'avvocatura dello Stato è

necessario adottare disposizioni interne all'Istituto onde esercitare la vigilanza, ef-

fettiva e potenziale, dei minori ad esso affidati.

Considerato che la giurisprudenza ritiene, che l'affidamento di un minore, effettuato dai genitori ad

una Istituzione scolastica, comporta per la stessa il dovere di vigilanza controllando con la dovuta diligenza e con l'attenzione richiesta dall'età e dallo sviluppo psicofisico del minore che questi non abbia a trovarsi in situazioni di pericolo sino a quando alla vigilanza della scuola non si sostituisca quella effettiva o potenziale dei

genitori.

Tenuto conto che la Scuola esercita la vigilanza sugli allievi dall'inizio delle lezioni sino a quando ad es-

sa si sostituisce quella dei genitori o di persona da questi delegata e che il grado di vigilanza esercitata da parte dell'insegnante va commisurata all'età, al livello di maturazione raggiunto dai minori affidatigli e alle condizioni ambientali in cui la scuola

è inserita.

Visto che è stato affermato che non valgono ad escludere le responsabilità della scuola even-

tuali disposizioni o consensi, impliciti o formali, impartiti dalla famiglia, ove essi non

assicurino l'incolumità dell'alunno al momento della riconsegna;

CAPO I

MODALITÀ DI ENTRATA A SCUOLA

Articolo 1

Il personale docente, come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, si troverà a scuola 5 minuti prima dell'avvio delle attività didattiche per accogliere gli alunni.

L'obbligo di vigilanza della scuola sui minori inizia nel momento in cui li accoglie e permane per tutta la durata del servizio scolastico e fino al subentro reale o potenziale dei genitori. L'obbligo di sorveglianza della scuola, infatti, cessa con il trasferimento dello stesso ad altro soggetto legittimato ad assumerlo.

Articolo 2

Per tutto il tempo che gli alunni permangono nell'ambiente scolastico sono sorvegliati dai docenti, i quali nel loro compito, vengono coadiuvati dai collaboratori scolastici, in base alle disposizioni previste dal Contratto di Lavoro. Per ambiente scolastico si intende quello in cui si svolgono le attività scolastiche permanenti o temporanee.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ASOLO



(scuola infanzia, elementare e media per i comuni di ASOLO - CASTELCUCCO - MONFUMO)

Via Forestuzzo, 65 - 31011 ASOLO (Treviso)

E-mail: posta@icasolo.it -- Sito Web: www.icasolo.it
Telefono n. 0423/952700 -- Fax n. 0423/952102

Codice Fiscale 83005890260 -- Codice Meccanografico TVIC83000G

Articolo 3

Considerate le esigenze ambientali e territoriali del comune di riferimento dell'Istituto Comprensivo Statale di Asolo, è fornita, nei limiti del possibile, mediante adeguato servizio di prescuola e postscuola, la sorveglianza degli alunni che usufruiscono del trasporto comunale.

Articolo 4

Gli alunni, che non usufruiscono degli scuolabus, possono accedere agli ambienti scolastici solo cinque minuti prima dell'inizio delle attività didattiche; solo su richiesta specifica delle famiglie per particolari e comprovate esigenze sarà predisposta la vigilanza anticipata o posticipata a cura di unità di personale interno della scuola.

Articolo 5

Per l'entrata posticipata rispetto agli ingressi previsti in orario antimeridiano e pomeridiano è sempre necessaria la presenza di un genitore o di un altro delegato allo scopo.

CAPO II

MODALITÀ DI USCITA DA SCUOLA

Articolo 6

Durante l'ordinario orario scolastico, per le uscite anticipate, sia prima del termine delle lezioni antimeridiane e sia di quelle pomeridiane, è sempre necessaria la presenza di un genitore o di un altro delegato allo scopo. Pertanto, gli alunni di qualsiasi età, classe e condizione possono essere prelevati solo ed esclusivamente da un genitore o da persona maggiorenne delegata. I docenti sono tenuti a formalizzare sul registro di classe l'operazione di prelevamento che deve essere sottoscritta dal genitore o persona delegata e dal docente stesso.

Articolo 7

Per il ritiro degli alunni al termine delle lezioni e in caso di uscita anticipata e per l'ingresso posticipato, i genitori possono delegare altre persone utilizzando l'apposito modulo fornito dalla scuola secondo le modalità stabilite dalla scuola stessa. L'assistente e l'autista dello scuolabus sono da intendersi come persone delegate alla consegna e al ritiro degli alunni i cui genitori hanno fatto richiesta formale del trasporto al Comune di domicilio. In tal caso, l'obbligo di vigilanza e la responsabilità degli operatori scolastici iniziano e terminano sul portone o cancello della scuola.

Articolo 8

Trattandosi di minori, alla luce di quanto espresso in premessa, l'uscita autonoma degli alunni, al termine delle lezioni, sarà consentita solamente dopo una valutazione dei fattori di rischio potenzialmente prevedibili, ovvero l'età, il livello di maturazione raggiunto dai minori frequentanti e le condizioni ambientali in cui la scuola è inserita e gli alunni vivono, sempre in situazione di normalità (i cosiddetti fattori individuali e ambientali). Sono esclusi dalla valutazione, infatti, tutti i fenomeni eccezionali, inconsueti e comunque non ricadenti in situazioni note e riconducibili alla normale capacità previsionale degli operatori scolastici.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ASOLO



(scuola infanzia, elementare e media per i comuni di ASOLO - CASTELCUCCO - MONFUMO)

Via Forestuzzo, 65 - 31011 ASOLO (Treviso)

E-mail: posta@icasolo.it -- Sito Web: www.icasolo.it
Telefono n. 0423/952700 -- Fax n. 0423/952102

Codice Fiscale 83005890260 -- Codice Meccanografico TVIC83000G

Articolo 9

La scuola, in considerazione dell'età anagrafica degli alunni e, di conseguenza, del livello di maturazione raggiunto, delle condizioni ambientali e di particolari condizioni soggettive, al termine delle lezioni, non consente l'uscita autonoma agli alunni:

- 1. frequentanti le sezioni dell'INFANZIA e della SCUOLA PRIMARIA;
- 2. che abitano in zone lontane dalla scuola;
- che si trovano in situazione di disabilità ed handicap. Per essi è prevista, pertanto, la necessaria consegna da parte dei docenti a un genitore o a un suo delegato che, comunque, può essere l'autista dell'autobus.

Articolo 10

La scuola, in considerazione dell'età anagrafica degli alunni e, di conseguenza, del livello di maturazione raggiunto, delle condizioni ambientali e di particolari condizioni soggettive, al termine delle lezioni, consente l'uscita autonoma:

1. Agli alunni delle classi 1[^], 2[^], 3[^] SECONDARIA 1° grado che sono comunque ritenuti in grado di raggiungere senza eccessivi rischi e pericoli la propria abitazione.

Articolo 11

I genitori degli alunni di Scuola Secondaria di 1° grado compileranno una richiesta, su modulo apposito fornito dalla scuola, in cui dichiareranno che il proprio figlio, nell'ottica di una progressiva acquisizione di autonomia e di responsabilità, possa uscire da scuola da solo, a piedi, al termine dell'orario delle lezioni.

Articolo 12

La dichiarazione rappresenta una precisa assunzione di responsabilità da parte del richiedente in merito al comportamento della scuola, non tanto per esonerare quest'ultima da compiti che le sono assegnati dalla legge, quanto ad esplicitare la manifestazione inequivocabile di volontà al fatto che, all'uscita da scuola, alla vigilanza effettiva di questa subentra una vigilanza potenziale della famiglia e il consenso verso le pratiche attivate dalla scuola.

Articolo 13

I genitori o persona delegata, che non riescono a presentarsi all'ora stabilità a prelevare il minore, sono tenuti a informare dell'imprevisto la scuola, che provvederà alla temporanea vigilanza dell'alunno.

Articolo 14

Nell'ipotesi in cui il minore non venisse prelevato a scuola senza che avvenga alcuna informazione, il personale presente - insegnanti e/o collaboratori – dopo aver preso in carico l'alunno, tenterà di rintracciare ogni familiare o persona di fiducia di cui sia noto il recapito, per contattare i genitori o una persona delegata. Qualora ciò non fosse possibile, l'insegnante informerà il Dirigente Scolastico affinché si prendano i provvedimenti del caso.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo Boffo

Il presente regolamento è stato adottato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 8/9/2016.